



# COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di **Roma Capitale**  
**CORPO DI POLIZIA LOCALE**  
Via C. Braccianese n.44 - Tel. 8006/33444

Prot. Int. 12/52 – 2019 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 376

del 22 agosto 2019

Prot. Gen. n. 74748

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PREMESSO** che in data 24 luglio 2019 è pervenuta la nota n.67778, con cui il parroco della chiesa Santa Maria Assunta in cielo di Allumiere, comunica che il giorno 07 settembre 2019 si terrà il tradizionale pellegrinaggio al Santuario della Madonna delle Grazie in Allumiere, con partenza da Civitavecchia in *largo D’Ardia, per poi proseguire su via Roma, via Terme di Traiano (sosta presso la chiesa San Felice di Cantalice), via Terme di Traiano (sosta presso lo slargo fronte “Villa Rosy”), S.P. Sassicari con direzione Allumiere fino al ristorante denominato “Tramontana” (sosta presso il ristorante), prosecuzione sulla S.P. Braccianese Claudia (competenza Comune di Allumiere).*
- **CONSIDERATO** che, al fine di consentire lo svolgimento del pellegrinaggio, a cui è prevista la partecipazione di numerosi fedeli, per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, si rende necessario adottare gli opportuni provvedimenti per la disciplina del traffico veicolare nelle vie interessate ed inoltre è necessario istituire dall’orario di inizio dell’evento religioso fino al termine, il divieto di transito nelle vie di cui in premessa (limitatamente alle strade di competenza del Comune di Civitavecchia);
- **LETTE:**
  - la circolare del 07 giugno 2017 del Ministero degli Interni Dipartimento della Pubblica Sicurezza, relativamente agli aspetti di “safety” e “security” durante le manifestazioni;
  - la circolare prot. n.0217648 del 19 giugno 2017, della Prefettura di Roma, in cui sono indicate le misure di salvaguardia dell’incolumità delle persone durante lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche;
  - la circolare del Ministero degli Interni, Dipartimento dei Vigili del fuoco n.11464 del 19 giugno 2017, con la quale vengono date indicazioni di carattere tecnico in merito alle misure di “Safety”;
  - la Direttiva n.11001/1/110(10) datata 18 luglio 2018 del Ministero degli Interni – Gabinetto del Ministro, relativa ai modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;
- **CONSIDERATO** che:
  - garantire il corretto svolgimento dell’evento corrisponde agli indirizzi di questa Amministrazione, per cui occorre mettere in atto ogni misura tecnica e organizzativa conseguente;

- al fine di consentire lo svolgimento dell'evento, a cui è prevista la partecipazione di numerose persone, per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, si rende necessario adottare gli opportuni provvedimenti per la disciplina del traffico veicolare nelle vie interessate;
- **VALUTATO** che esiste un itinerario alternativo rispetto alla viabilità oggetto di limitazione;
- **VISTI:**
  - gli artt. 5 comma 3° - 7 - 11 - 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
  - il D.L. n.267/2000;
  - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
  - il Decreto sindacale di cui al prot. n.30298 del 01 aprile 2019 relativo al conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia Locale e Viabilità";

### **PRENDE ATTO**

per quanto di competenza, dello svolgimento del pellegrinaggio di cui in premessa, programmato per il **giorno 07 settembre 2019 con inizio alle ore 20:30.**

### **ORDINA:**

Per quanto in premessa riportato:

1. dalle ore **20:00** e fino al termine del pellegrinaggio del giorno **07 settembre 2019** è istituito il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli, limitatamente al passaggio dello stesso, sulle strade e le piazze già innanzi dette;
2. sarà facoltà del personale di Polizia locale che sarà impegnato sul percorso, compatibilmente con le altre esigenze istituzionali, provvedere all'istituzione delle ulteriori modifiche alla circolazione stradale, che verranno ritenute necessarie lungo il tragitto del pellegrinaggio;
3. è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade intersecanti e dalle aree che si immettono su quella interessata dal transito del pellegrinaggio, di arrestarsi prima di impegnarla, attenendosi alle prescrizioni delle segnalazioni manuali degli operatori di Polizia e del personale preposto a presidio del percorso per la tutela dei partecipanti;
4. la deroga all'obbligo di circolare lungo il marciapiede o lungo gli spazi predisposti, come previsto dalle norme dell'art. 190 del Codice della Strada sul comportamento dei pedoni, per i partecipanti al pellegrinaggio, lungo il citato percorso.

**Il presente provvedimento, in caso di rinvio, sospensione o annullamento di uno o di tutti gli eventi per cui lo stesso è stato emanato, perderà automaticamente la sua efficacia, subito dopo che ne sia data comunicazione al Comando di P.L. da parte del responsabile della manifestazione.**

## DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
  - al parroco della chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo di Allumiere, il quale dovrà attenersi a tutte le condizioni di safety previste dalla Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110(10) datata 18 luglio 2018 e le altre prescrizioni che riterrà di dare il locale Commissariato di P.S., garantendo, inoltre, la presenza di un'ambulanza;
  - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F. al servizio di Soccorso del 118, al Distaccamento dei VV.F.;
  - alle società C.S.P. s.r.l. e CO.TRA.L. s.p.a., ognuno per i provvedimenti di propria competenza;
  - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli al servizio dell'organizzazione degli eventi in questione;
3. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia.
4. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
5. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del Codice della Strada oltre che alla rimozione del veicolo.
6. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
7. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia Locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7  
Comandante del Corpo di Polizia Locale  
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI